

# Imprese minori

## Principio improntato alla cassa con deroghe per la competenza

**di Gianfranco Antico**

La cd. Legge di Stabilità 2017, nel comma 17 e seguenti, dell'articolo 1, della Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016, ha modificato il regime fiscale previsto per le imprese minori di cui all'art.66 del T.U. n. 917/86, introducendo, per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità semplificata, il principio c.d. di cassa per la rilevazione dei componenti positivi e negativi di reddito, in luogo del c.d. principio di competenza, in modo tale da determinare i costi e i ricavi in base ai pagamenti effettuati ed agli incassi percepiti.

Le disposizioni introdotte intervengono altresì sulla disciplina di determinazione della base imponibile dell'IRAP, così che anche ai fini di detta imposta, rileva il nuovo criterio di cassa.

In forza delle novità introdotte, il reddito di impresa delle piccole imprese (art. 66 del T.U. n. 917/86) è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi e proventi percepiti e le spese sostenute nel periodo di imposta nell'esercizio dell'attività di impresa.

La differenza è aumentata del valore normale dei beni destinati al consumo personale o familiare dell'imprenditore, dei proventi derivanti dagli immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa nonché, delle plusvalenze e delle sopravvenienze. Vengono invece portate in diminuzione, le minusvalenze, le sopravvenienze passive, gli ammortamenti e gli accantonamenti.

Le modifiche apportate hanno comportato, altresì, la necessità di rivedere gli obblighi di tenuta dei registri contabili, previsti dall'art. 18 del D.P.R. n.600/73.

Trattasi, come espressamente dichiarato dalla relazione illustrativa al DDL di bilancio 2017, di *"un regime di contabilità semplificata improntato al criterio di cassa"*.

In particolare, osserva la circolare n.1 1 del 13 aprile 2017, emanata a chiarimento delle norme introdotte, *"la determinazione del reddito con il criterio di cassa per le imprese in contabilità semplificata risponde all'esigenza di evitare gli effetti negativi derivanti dai ritardi cronici di pagamento e dal cd. credit crunch. In tal modo, il legislatore ha inteso, altresì, avvicinare il momento dell'obbligazione tributaria alla concreta disponibilità di mezzi finanziari evitando - analogamente a quanto già previsto per le attività professionali - esborsi per imposte dovute su proventi non ancora incassati"*.

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

Proprio per le particolarità del regime, avvalendoci delle istruzioni di prassi appena diramate, puntiamo la nostra attenzione sui componenti che concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di cassa e su quelli che concorrono, invece, secondo il criterio di competenza.

## **I COMPONENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO SECONDO IL "CRITERIO DI CASSA"**

Se i ricavi indicati all'art.85 del T.U.n.917/86 e gli altri proventi indicati nell'art.89 dello stesso testo unico concorrono alla formazione del reddito d'impresa all'atto dell'effettiva percezione ovvero secondo il criterio di cassa, specularmente, osservano le Entrate nella circolare n. 11/2017, lo stesso criterio di cassa è applicabile anche alle "*spese sostenute*" nell'esercizio d'impresa, ancorché la formulazione letterale della disposizione in commento non sia mutata.

L'atteso documento di prassi sottolinea come assumano rilevanza, anche gli eventuali versamenti effettuati o i corrispettivi ricevuti a titolo di acconto.

Inoltre, nel caso di transazioni poste in essere con strumenti di pagamento diversi dal denaro contante, al fine di individuare il momento in cui i ricavi e i proventi si considerano percepiti e le spese sostenute, vengono richiamati opportunamente i chiarimenti resi in merito all'individuazione del momento di rilevanza fiscale dei compensi "*percepiti*" e le spese "*sostenute*" nell'ambito dei redditi di lavoro autonomo. Si riporta la tabella 1 indicata nella citata circolare n.11/2017.

<b>Strumento di pagamento</b>	<b>Momento rilevante</b>	<b>Documento di prassi</b>
Assegni bancari o circolari	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene la materiale consegna dell'assegno dall'emittente al ricevente.	RM 138/E del 2009; CM 38/E del 2010
Bonifici	I ricavi si considerano percepiti quando la somma di denaro può essere effettivamente utilizzata (alla cd. " <i>data disponibile</i> ") Le spese si considerano sostenute quando la somma di denaro è uscita dalla disponibilità dell'imprenditore	CM 38/E del 2010
Carta di credito/debito	I ricavi si considerano percepiti e le spese sostenute nel momento in cui avviene l'utilizzo della carta	RM 77/E del 2007

## I COMPONENTI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEL REDDITO SECONDO IL "CRITERIO DI COMPETENZA"

Come anticipato, il legislatore ha ritenuto di applicare, per alcuni componenti di reddito, il criterio di competenza.

In via generale, ritiene l'Amministrazione Finanziaria, che nonostante la soppressione dell'espresso richiamo ai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, prima recato al comma 3 dell'articolo 66 del T.U., laddove lo stesso art. 66 richiami l'applicazione di specifiche norme del TUIR, " *rinvii per queste ultime anche ai loro criteri ordinari di imputazione temporale*".

<b>Pro rata</b>	
Regola generale	→ Applicazione del <i>pro rata</i> di deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi previsto dall'art. 109, c. 5, del TUIR in caso di ricavi esenti e delle norme generali sulle valutazioni previste dai commi 1, 2, 5, 6 e 8 dell'articolo 110 del TUIR, nonché la non concorrenza alla formazione del reddito dei proventi e oneri indicati all'art. 91 del TUIR.
Enti non commerciali che svolgono attività commerciale	→ Ai fini dell'applicazione del <i>pro rata</i> di deducibilità delle spese, previsto dal comma 4 dell'articolo 144 del TUIR, laddove l'ente utilizzi il criterio di competenza per la contabilizzazione dei proventi derivanti dall'attività istituzionale, il rapporto va " <i>effettuato tra l'ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d'impresa - determinati per cassa a norma dell'articolo 66 del TUIR - e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi, pari alla somma dei proventi derivanti dall'attività istituzionale - determinati per competenza e dei ricavi e altri proventi derivanti dall'attività commerciale - determinati per cassa</i> ".

## Componenti positivi di reddito

Per quanto concerne i componenti positivi, concorrono alla formazione del reddito secondo il criterio di competenza:

<b>Componenti positivi per competenza</b>	
<b>Precisazioni C.M.n.11/2017</b>	
Art. 57 TUIR	→ Ricavi da assegnazione dei beni ai soci o destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. <i>“Il valore normale dei beni concorre alla formazione del reddito nel periodo di imposta in cui è avvenuta l'assegnazione ai soci o la destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio dell'impresa”.</i>
Art. 90 T.U.I.R.	→ Proventi derivanti da immobili che non costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'impresa né beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (cd. immobili patrimoniali).
Artt. 86 e 88 TUIR	→ Plusvalenze e sopravvenienze attive. In ordine a quest'ultime, <i>“concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze attive derivanti dallo storno o integrazione di componenti negativi o positivi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa”.</i>
Art. 56 c. 5 TUIR	→ Redditi determinati forfettariamente per le attività di allevamento di animali oltre il limite di cui all'art. 32 c. 2 lett. b TUIR. Ancorché l'art. 66 del TUIR rechi espresso richiamo solo all'art. 56, c. 5, dello stesso testo unico, concernente la determinazione forfettaria del reddito derivante dalle attività di allevamento di animali oltre il limite di cui all'art. 32 c. 2 lett. b TUIR, il criterio di competenza è <i>“applicabile anche alla determinazione forfettaria del reddito delle altre attività agricole, prevista dall'articolo 56-bis del TUIR, trattandosi di fattispecie sostanzialmente analoghe”.</i> Invece, <i>“per quei regimi di determinazione della base imponibile che prevedono la forfettizzazione del reddito mediante l'applicazione di un coefficiente di redditività sui ricavi ‘conseguiti’, come ad esempio l'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413 per le attività di agriturismo, è da ritenere che i ricavi sui quali applicare il coefficiente di redditività si considerano ‘conseguiti’ in osservanza del criterio di cassa”.</i>

[www.commercialistatelematico.com](http://www.commercialistatelematico.com)

E' vietata ogni riproduzione totale o parziale di qualsiasi tipologia di testo, immagine o altro.

Ogni riproduzione non espressamente autorizzata è violativa della Legge 633/1941 e pertanto perseguibile penalmente

## Componenti negativi di reddito

Per quanto attiene ai componenti negativi, sono deducibili dal reddito secondo gli ordinari criteri previsti dal testo unico:

### Componenti negativi per competenza

#### Precisazioni C.M. n. 11/2017

Art. 101, TUIR	→	Minusvalenze e sopravvenienze passive. <i>“Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa le sopravvenienze passive derivanti dallo storno o integrazione di componenti positivi o negativi che hanno concorso alla determinazione del reddito secondo il criterio di cassa”.</i>
Artt. 64, c. 2, 102 e 103 TUIR	→	Quote di ammortamento di beni materiali, anche ad uso promiscuo, e immateriali e canoni di <i>leasing</i> . Le spese di manutenzione ordinaria sono deducibili, pur nei limiti di cui al comma 6 dell'articolo 102 del TUIR, secondo il criterio di cassa. Diversamente, i canoni di <i>leasing</i> sono deducibili in capo alle imprese minori a norma del comma 7 dell'art. 102 del TUIR. <i>“Quindi, anche il maxi-canone di leasing deve essere dedotto per competenza, essendo in tal caso irrilevante il momento del pagamento”.</i>
Art. 101 TUIR	→	Perdite di beni strumentali e perdite su crediti. <i>“L'art.101, comma 5, del TUIR trova applicazione anche per le eventuali perdite relative a crediti rilevati in contropartita dei ricavi in costanza di opzione per il regime di cui al comma 5 dell'art.18 del D.P.R. n. 600/1973”.</i>
Art 105 TUIR	→	Accantonamenti di quiescenza e previdenza
Art. 95 TUIR	→	Spese per prestazioni di lavoro
Art. 100 TUIR	→	Oneri di utilità sociale

Art. 108 TUIR	→ Spese relative a più esercizi. Il criterio di competenza opera <i>“unicamente nel caso in cui le stesse abbiano natura pluriennale (ad esempio, costi di impianto, spese di sviluppo e altri costi simili che soddisfano la definizione generale di onere pluriennale prevista dall'OIC 24). Diversamente, nel caso in cui tali spese siano deducibili interamente nel periodo di imposta in cui sono state sostenute, rileva, ai fini della corretta imputazione temporale del componente negativo, il criterio di cassa. Pertanto, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta in cui è avvenuto il pagamento, fermi restando per queste ultime i limiti di deducibilità previsti dall'articolo 108, comma 2, del TUIR”</i> . Inoltre, atteso che, a seguito delle modifiche al Codice Civile apportate dal D.Lgs. n. 139/2015, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) non sono più capitalizzabili, <i>“le stesse non rientrano più nell'ambito di applicazione dell'articolo 108, comma 1, del TUIR, limitato - in esito alle modifiche introdotte con l'articolo 13-bis del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, - alle ‘spese relative a più esercizi’. Pertanto, le spese di pubblicità e le spese di ricerca (di base e applicata) sono deducibili secondo il criterio di cassa”</i> .
---------------	--

Art. 99, cc. 1 e 3, TUIR	→ Oneri fiscali e contributivi
--------------------------	--------------------------------

Art. 109, c. 7, TUIR	→ Interessi di mora
----------------------	---------------------

In chiusura su tali aspetti, la circolare n. 11/2017, indica che non sono deducibili dal reddito delle imprese minori, per effetto dell'espresso rinvio operato dall'articolo 66 del TUIR, i seguenti componenti negativi:

- a. spese ed altri componenti negativi relativi a immobili patrimoniali (art. 90, c. 2, del TUIR);
- b. accantonamenti, diversi da quelli indicati nell'art. 105 TUIR;

c. remunerazione dovuta relativamente ai contratti di associazione in partecipazione ed a quelli di cui all'art. 2554 c.c. allorché sia previsto un apporto diverso da quello di opere e servizi (art. 109, c. 9, lett. b, del TUIR). “ *Si precisa, in ogni caso, che la remunerazione dovuta relativamente ai citati contratti che prevedano l'apporto di opere e servizi è deducibile dal reddito secondo il criterio di competenza*”.

8 MAGGIO 2017  
Gianfranco Antico